

ACCORDO LOCALE PER LA CITTÀ DI LAINATE

ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431
e del D.M. 30 dicembre 2002

Premesso

che in data 14/07/2000 tra le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative è stato sottoscritto l'Accordo .locale per la Città di Lainate;

che il Comune di Lainate ha convocato le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative promuovendo la revisione dell'Accordo locale suddetto,

che le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative hanno convenuto di procedere alla conclusione di un nuovo Accordo locale anche al fine di adeguarlo alle novità normative nel frattempo entrate in vigore:

che i Comuni dell'ambito Rhodense (Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese, Vanzago), hanno intrapreso negli ultimi anni un percorso di riflessione condiviso sulle politiche abitative dell'Ambito che ha portato all'elaborazione, con il supporto del Politecnico di Milano, di una proposta tecnica comune di suddivisione del territorio comunale in aree omogenee ai sensi dell'art. 1 c. 2 del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, allo scopo di contribuire alla definizione di un nuovo Accordo locale;

Tutto ciò premesso, l'anno 2016 il giorno 6 del mese di Aprile in Settimo Milanese, nella sede del Comune.

tra

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

S.U.N.I.A.,
U.N.I.A.T.,
C.O.N.I.A.,

e

le Associazioni della proprietà edilizia:

ASSOEDILIZIA,
U.P.P.I.,
CONFAPPI,

alla presenza del Sindaco del Comune di Lainate Sig. Alberto Landonio

si conviene e si stipula quanto segue

1.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data odierna quello concluso il 14/07/2000 che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto il sua vigenza.

2.- AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art.2 comma 3 e art.5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Lainate.

3.- TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO LOCALE –

3.1.- Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale, come stabilito all'art. 4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

3.2.- Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo continuerà ad applicarsi il presente Accordo.

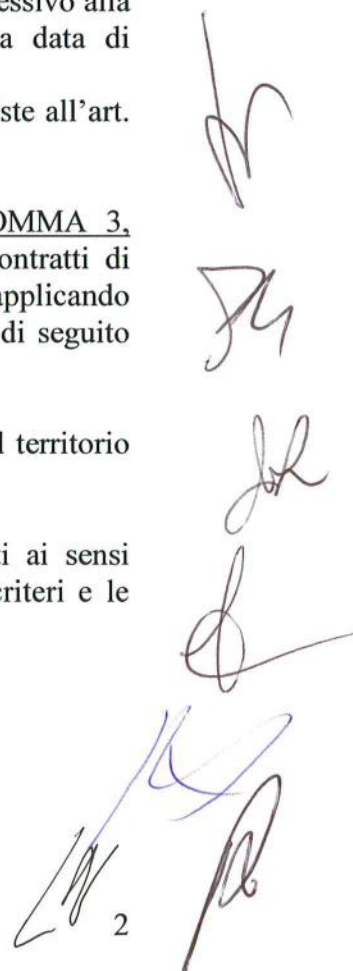
3.3.- In tal caso, in applicazione del DM 14/07/2004, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

3.4.- Per il rinnovo dell'Accordo locale si applicano le procedure previste all'art. 2, l. n.431/98

4.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

4.1.- Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio del comune di Lainate.

Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:



4.1.a) Individuazione delle “zone urbane omogenee”

ZONA 1 (valore € al mq annuo)

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	80,00	74,00	67,00
Min.	75,00	68,00	60,00

ZONA 2

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	72,00	67,00	61,00
Min.	68,00	62,00	54,00

4.1.b) Criteri per la definizione dei “valori di riferimento” minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni “zona urbana omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €/mq annuo.

Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

Elementi di tipo A

A1 bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica

A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas

Elementi di tipo B

B1 cucina abitabile con almeno una finestra

B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore

B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti

B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto

B5 riscaldamento centralizzato o autonomo

Elementi di tipo C

- C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
- C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)
- C3 giardino condominiale
- C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
- C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni
- C6 porte blindate e doppi vetri
- C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: stazione metropolitana, rete tranviaria, esercizi commerciali e servizi sociali

Ai fini dell'individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub-fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se manca uno solo degli elementi di tipo A; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A. In ogni caso non possono essere collocati in altra subfascia gli immobili di categoria A/5.

sub-fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia: a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B; b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la subfascia 2, e meno di tre elementi di tipo C. In ogni caso non possono essere collocati in altra subfascia gli immobili di categoria A/4.

sub-fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C.

Elementi di tipo D

- D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo
- D2 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta
- D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge
- D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico
- D5 affaccio esterno di pregio
- D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo
- D7 posto auto scoperto
- D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d'intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.) o altra procedura amministrativa
- D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq.

La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all'unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.

4.1.c) DEFINIZIONE dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Nell'ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in € /mq. Annuo risultanti dalla Tabella allegata (allegato 2)

Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni, i valori minimi e massimi di ogni sub fascia sono aumentati come segue.

Alloggio ammobiliato – Quando l'alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino ad un massimo del 10%.

Superficie alloggio – La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. Qualora la superficie dell'abitazione – intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiore a 30 mq, si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10%, fino al limite di 30 mq.

Una misurazione della superficie utile dell'unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto

Maggiore durata contrattuale – In caso le parti convengano una durata contrattuale superiore alla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:

- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni del 8%
- per durate di un numero di anni superiore ai 6 del 10%

4.1.d) DETERMINAZIONE DEL "VALORE EFFETTIVO" DEL CANONE DI LOCAZIONE – Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contrattuali determineranno l'importo del canone effettivo secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 1 del D.M. 5 marzo 1999.

Aggiornamento del canone di locazione – Il canone di locazione, come sopra

determinato, potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento.

Forme di garanzia - In caso le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative.

4.2.- CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431 le parti potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A o B del D.M. 30 dicembre 2002.

Allo scopo di prevenire l'insorgenza di contenziosi, od eventualmente favorirne il superamento, circa la corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni di categoria, firmatarie dell'Accordo stesso, s'impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare, se richiesto dalle parti contraenti, la fase di contrattazione preventiva per la stipula dei contratti di locazione.

Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale della conformità del canone all'Accordo locale, valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione. Per consentire detta procedura di accertamento è specificamente prevista nel contratto tipo locale, di cui all'allegato n. 3 del presente Accordo, la seguente clausola:

“Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo locale, anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, - e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.”

5.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 (USI TRANSITORI) – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

5.1.- Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 2 del D.M. 30 dicembre 2002

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità

previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

5.2.- CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “Contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 4), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati C o D del D.M. 30.12.2002

Ai fini della qualificazione dell'esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto tipo locale (allegato 4) sono individuate le condizioni seguenti:

a) quando il locatore abbia l'esigenza di adibire l'immobile ad abitazione propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- separazione o divorzio;
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

e/o

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
- vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza.

c) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula del contratto di locazione.

6.- CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 (USI TRANSITORI PER STUDENTI) – Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

6.1.- Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell'art. 3 del D.M. 30 dicembre 2002

Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità

previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

6.2 CONTRATTO TIPO per LE LOCAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – Per le locazioni da stipulare in applicazione dell'art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre n.431 le parti private potranno valersi esclusivamente del “contratto tipo locale” convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all'allegato E e F, del D.M. 30.12.2002.

Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in comune diverso da quello di residenza e comunque fuori provincia.

Nel “contratto tipo locale” dovranno essere previste, le seguenti clausole:

“In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione.

Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto dal/i conduttore/i iniziali e dal conduttore subentrante, al locatore, che dovrà darne approvazione scritta.”

“Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l'interruzione degli studi.”

“In caso di cessazione dell'iscrizione universitaria il contratto di locazione si risolverà, previa comunicazione scritta del locatore, a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi.”

7.- LOCAZIONE DI CAMERE – Le parti possono stipulare in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative. In tal caso, il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie, le parti possono calcolare anche un percentuale di quella destinata ad uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e la superficie della camera locata.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e relative superficie ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

8.- ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti – persone fisiche o giuridiche – detentori di grandi patrimoni immobiliari (costituita da più di cento unità immobiliari destinate ad

uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), nonché degli enti previdenziali pubblici, i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi "Accordi integrativi e di comparto" fra la proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative e, comunque partecipanti al tavolo di confronto per la Convenzione nazionale, come previsto dal disposto dell'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 12 2002.

Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali Accordi integrativi possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori.

Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi e di comparto possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari, nonché i soggetti titolari o gestori di patrimoni immobiliari destinati ad Housing sociale.

Ove, al momento della sottoscrizione del presente Accordo, siano in corso di validità Accordi integrativi, gli stessi continueranno ad applicarsi fino alla loro naturale scadenza.

9.- COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE – Fatto salvo quanto previsto dalla legge in tema di mediazione e conciliazione o di negoziazione assistita, su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un'apposita commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate.

a) La domanda di conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione.

L'istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l'indicazione dell'Associazione di cui intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.

L'istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione.

b) La segreteria

Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento. La segreteria si occupa della comunicazione alle parti, e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione. La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

c) Procedura di conciliazione

A seguito dell'istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all'altra l'inizio della procedura. Quest'ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l'Associazione di cui intende valersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione.

La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi.

La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la seduta per l'esame di eventuali perizie o per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, ove prevista dalla legge, del verbale di conciliazione sono a carico di ciascuna delle parti in eguale misura.

10.- ASSISTENZA ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE – Ciascuna delle parti può a sua richiesta farsi assistere da un'organizzazione sindacale dei conduttori e rispettivamente da un'associazione della proprietà edilizia scelte tra quelle firmatarie del presente Accordo per la stipula dei contratti, anche richiedendo loro un parere sulla rispondenza delle norme e delle condizioni contrattuali al presente Accordo sulla base delle informazioni e dei dati forniti dalle parti.

11.- VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO – Le parti firmatarie del presente Accordo si riuniranno fra 12 mesi per verificare congiuntamente l'applicazione e l'impatto dell'accordo

12.- ALLEGATI – Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1 – Planimetria della città di Lainate

Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zona omogenea

Allegato 3 – Contratto tipo locale privati e grandi proprietà.

Allegato 4 – Contratto tipo locale transitorio privati e grandi proprietà

Allegato 5 – Contratto tipo locale per studenti privati e grandi proprietà

Allegato 6 – Tabella oneri accessori

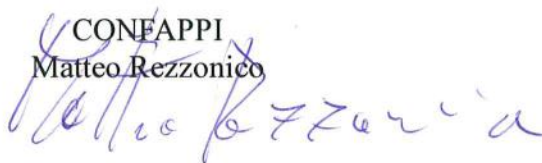
Allegato 7 - Stradario

Si omettono gli allegati da 3 a 6 in quanto le parti fanno riferimento e richiamano ad ogni effetto gli allegati al DM 30.12.2002 pubblicato nel S.O. n.59 della G.U. n.85 del 11/4/03.

S.U.N.I.A.
Lina Calonghi



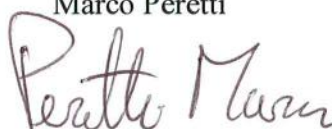
CONFAPPI
Matteo Rezzonico



C.O.N.I.A.
Egidio Rondelli



U.P.P.I.
Marco Peretti



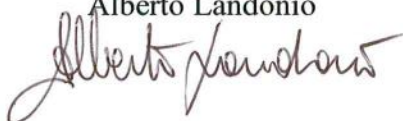
U.N.I.A.T.



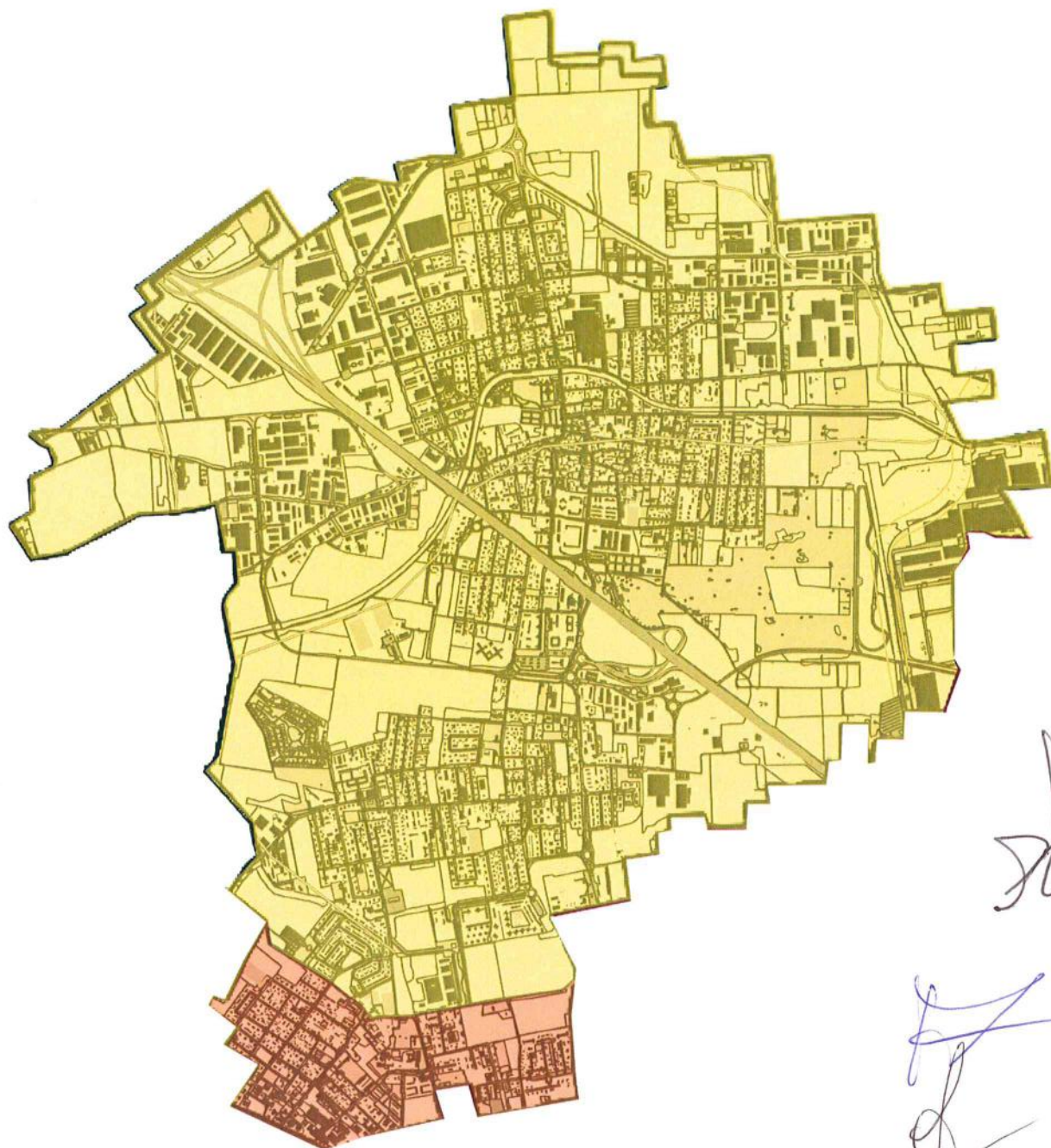
ASSOEDILIZIA
Achille Lineo Colombo Clerici
Per delega Cesare Rosselli



Il Sindaco
Alberto Landonio



ACCORDO LOCALE PER LA CITTÀ DI LAINATE
ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA DELLA CITTÀ



ZONA 3

ZONA 4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACCORDO LOCALE PER LA CITTÀ DI LAINATE

ALLEGATO 2 – TABELLE DEI CANONI PER ZONA OMOGENEA

ZONA 1 (zona 3 della mappa – allegato 1) (valore € al mq annuo)

	SUB 3	SUB 2	SUB 1
Max.	80,00	74,00	67,00
Min.	75,00	68,00	60,00

ZONA 2 (zona 4 della mappa – allegato 1)

	SUB 3	SUB 2	SUB1
Max.	72,00	67,00	61,00
Min.	68,00	62,00	54,00

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be from multiple individuals.

ACCORDO LOCALE DELLA CITTA' DI LAINATE
ALLEGATO 7: STRADARIO

ZONA 3 (Lainate 1)

VIA	ANGELICO B.
VIA	ARIOSTO L.
VIA	BIRINGHELLO
VIA	BOCCACCIO G.
VIA	BOTTICELLI S.
VIA	CAIROLI, FRATELLI
VIA	CALDARA E.
VIA	CARABELLI (DON) B.
VIA	CARACCIOLO G.
VIA	FOSCOLO U.
LARGO	GALLUZZI C.
VIA	GOITO
VIA	GRAMSCI A.
VIA	LEOPARDI G.
VICOLO	LIPPI F.
VIA	MAGENTA
VIA	MARTIRI DELLA LIBERTÀ
VIA	MAZZUCCHELLI DETTO MORAZZONE
VIA	MEDA F.
VIA	MERAVIGLIA L.
VIA	OMERO
VIA	PACE (DELLA)
VIA	PALESTRO
VIA	PETRARCA F.
VICOLO	POLIZIANO
VICOLO	PREVOSTINA
VIA	RADICE (DON) L.
VIA	REPUBBLICA (DELLA)
VIA	RISORGIMENTO
VIA	ROMA
VIA	SAN BERNARDO
VIA	SAN MARTINO
VIA	SANZIO R.
VIA	SOLFERINO
VIA	STATUTO
VIA	TIEPOLO G.
VIA	VILLORESI E.
PIAZZA	VITTORIA DELLA

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located on the right side of the page. The signatures are of various styles, including cursive and stylized initials, and appear to be official endorsements or approvals.

ZONA 4 (Lainate 2)

VICOLO	ABRUZZI
VIA PRIVATA	ADAMELLO
VIA	ADDA
VIA	ADIGE
VIA	ALEARDI A.
VIA	ALESSI G.
VIA	ALFIERI V.
PIAZZA	ALIGHIERI DANTE
VIA	ALPI (DELLE)
LARGO	ALPINI
VIA	AMBARADAM
VICOLO	ANIENE
VIA	ARNO
VICOLO	BALILLA
VIA	BANDIERA (F.LLI)
VIA	BARACCA F.
VIA	BARBAIANA
VIA	BARIOLA
VIA	BASENTO
VIA	BASILICATA
VIA	BATTISTI C.
VIA	BECCARIA C.
VIA	BELLINI V.
VIA	BENEGGI (DON) S.
VIA	BERGAMO
VIA	BERNINI G.
VIA	BIXIO N.
VICOLO	BOITO A.
VIA	BOLLINI (DON) G.
VIA	BORROMINI F.
PIAZZA	BORRONI ANGELO
VIA	BRAMANTE A.
VIA	BRAMBILLA F.
VICOLO	BREMBO
VIA	BRESCIA
VIA	BRIANZA
VIA	BRUNELLESCHI
VIA	BUONARROTI M.
VIA	CAGNOLA L.
VIA	CALABRIA
VIA	CADUTI DI NASSIRIYA
VIA	CAMPANIA
VICOLO	CAMPO SPORTIVO
VIA	CANOVA A.
VIA	GENERALE CANTORE
VIA	CANTÙ C.
VIA	CARDUCCI G.
VIA	CARNIA
VIA	CARONASCA

A collection of handwritten signatures and initials in brown and blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be personal or official marks.

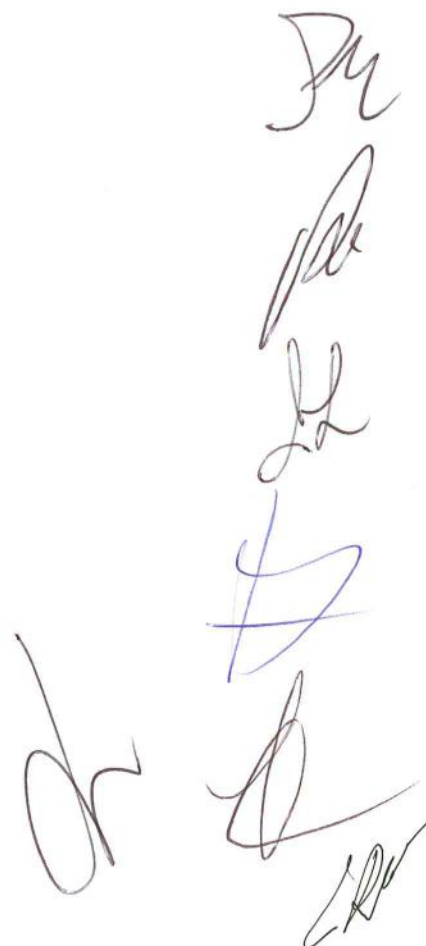
LARGO	CARROZZE (DELLE)
VICOLO	CASATI G.
VIA	CATTANEO C.
LARGO	CAVOUR C.B.
VIA	CELLINI B.
VIA	CHIESA D.
VICOLO	CHIESA (DELLA)
VIA	CLERICI A.
VIA	PADRE CLERICI I.
VIA	COLOMBO C.
VIA	COMO
VICOLO	COMUNE (DEL)
VIA	CONFALONIERI F.
VIA	CORRIDONI F.
VIA	CREMONA
VIA	CROCE B.
VIA	CURIEL E.
VICOLO	DALIE (DELLE)
VIA	DALLA CHIESA (GENERALE) C.A.
VIA	DE AMICIS E.
VIA	DE GASPERI A.
VIA	DE NICOLA E.
VIA	DI VITTORIO G.
VIA	DIAZ A.
VIA	DONIZETTI G.
VICOLO	D'AZEGLIO M.
VIA	EINAUDI LUIGI
PIAZZA	EMANUELE V.
VICOLO	EMILIA
VICOLO	ERBA
CORSO	EUROPA
VIA	FANGIO
VIA	FANIN
VIA	FILZI F.
VICOLO	FOGAZZARO A.
VIA	FRANZOSO S.
VIA	FRIULI
VIA PRIVATA	FRIULI
VIA	GALILEI G.
VICOLO	GALVANI L.
VIA	GANDHI M.K.
VIA	GARBAGNATE
VIA	GARDENIE (DELLE)
VIA	GARIBALDI G.
VIA	GAROFANI (DEI)
VIA	GARZOLI (DON) G.
VIA	GERANI (DEI)
VIA	GIARDINI (DEI)
VIA	GIGLI (DEI)
VIA	GILARDI G.

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, located on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be personal or official marks.

VIA	GIOVANNI XXIII
VIA	GIUSTI G.
VIA	GLADIOLI (DEI)
VIA	GORIZIA
VICOLO	GOZZANO G.
VIA	GRAN PARADISO
LARGO	GRANCIA
VIA	GRANCIA
VIA	GRANDI A.
VIA	GROSSI T.
VIA	ISCHIA
VIA	ISONZO
VIALE	ITALIA
VICOLO	IV NOVEMBRE
VIA	KENNEDY J.F.
VIA	KING M.L.
VIA	LA MARMORA A.
VIA	LABRIOLA A.
VICOLO	LAMBRO
PIAZZA	LARIO
VIA	LAZIO
VIA	LECCO
VIA	LEONARDO DA VINCI
VIA	LEONCAVALLO
VIA	LEPETIT
VIA	LEVATI
VIA	LIBERTA' (DELLA)
VIA	LIBIA
VICOLO	LIGURIA
VIA	LITTA P.
VIA	LOMBARDIA
VIA	LUCANIA
VICOLO	MACCHIAVELLI N.
VIA	MADONNA (DELLA)
VIA	CONTESSA MAFFEIS
VIA	MAGNOLIE (DELLE)
VIA	MALLERO
VIA	MAMELI G.
VIA	MANARA L.
VIA	MANTOVA
VIA	MANZONI A.
VIA	MARCHE
VIA	MARGHERITE (DELLE)
VIA	MARONCELLI P.
VIA	MASCAGNI P.
PIAZZA	MATTEOTTI G.
VIA	MAZZINI G.
VIA	MENGATO F.
VIA	MENOTTI C.
VIA	MERANO

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials and others more complete names.

VIA	MILANO
VICOLO	MINCIO
VIA	MINZONI (DON) G.
VICOLO	MOLISE
V.LO PRIV.	MONTE BIANCO
VIA	MONTE CERVINO
VIA	MONTE GRAPPA
VICOLO	MONTE NERO
VIA	MONTE NEVOSO
VIA	MONTE ROSA
VICOLO	MONTELLLO
VICOLO	MONTI V.
VIA	MONVISO
VIA	MORO A.
VIA	MOROSINI A.
VICOLO	NEGRI A.
VIA	NERVIANO
VIA	OGLIO
VICOLO	OLONA
VIA	ORTENSIE DELLE
VIA	PAGANINI N.
VIA	PAGLIERA
VIA	PALLADIO A.
VIA	PARINI G.
VIA	PASCOLI G.
VICOLO	PASTONCHI F.
VICOLO	PASUBIO
VICOLO	PAVESE
VIA	PAVIA
VIA	PELLICO S.
VIA	PERGOLESI G.B.
VIA	PEROSI L.
VIA	PERTINI S.
VICOLO	PIAVE
VIA	PIEMONTE
VIA	PIERMARINI G.F.
VICOLO	PIRANDELLO L.
VIA	PIRELLI
VIA	PO
VIA	POGLIANO
VICOLO	POLESINE
VICOLO	PORTA C.
VIA	PRIMA STRADA
VIA	PRIMULE (DELLE)
VIA	PUCCINI G.
VIA	PUGLIA
VIA	RAMAZZOTTI A.
VIA	RE UMBERTO I
VIA	REDIPUGLIA
VIA	RESEGONE

A collection of handwritten signatures in brown and blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names.

VIA	RHO
VIALE	RIMEMBRANZE
VIA	ROMAGNA
VIA	ROMANO G.
VIA	ROSE (DELLE)
VIA	ROSMINI A.
VIA	ROSSINI G.
VIA	RUBICONE
VIA	SALIERI
VIA	SAN FRANCESCO
VIA	SAN VITTORE
VIA	SANGALLO
VICOLO	SANGRO
VIA	SANSOVINO
VIA	SANTA VIRGINIA
VIA	SANT'ALBERTO
VIA	SANT'ANTONIO
VIA	SARCA
VIA	SARDEGNA
VIA	SAURO N.
VIA	SCARLATTI D.
VIA	SCIESA A.
VIA	SCRIVIA
LARGO	SCUDERIE (DELLE)
VIA	SETTEMBRINI L.
VIA	SICILIA
VIA	SONDRIO
VICOLO	STOPPANI
VIA	STRADIVARI A.
VIA	STURZO (DON) L.
VICOLO	TAGLIAMENTO
VIA	TANARO
VIA PRIVATA	TANARO
VIA	TEVERE
VIA	TICINO
VIA	TIGLI (DEI)
VICOLO	TOCE
VICOLO	TOMMASEO N.
VIA	TORINO
VIA	TOSCANA
VIA	TOSCANINI A.
VIA	TOTI E.
VIA	TREVES C.
VIA	TRIESTE
VIA	TURATI F.
VIA	UMBRIA
VICOLO	VAL BREMBANA
VIA	VAL CAMONICA
VIA	VAL DI SOLE
VIA	VAL D'AOSTA

A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. The blue ink signature is particularly prominent in the middle of the group.

VIA	VAL D'INTELVI
VIA	VAL D'OSSOLA
VIA	VAL GARDENA
VICOLO	VAL MALENCO
VIA	VAL SERIANA
VIA	VAL SESIA
VIA	VAL SUGANA
VIA	VALTELLINA
VIA	VARESE
LARGO	VENETO V.
VIA	VENEZIA
VIA	VERDI G.
VIA	VERGA G.
VIA	VERRI P.
VIA	VERSILIA
VIA	VIGNOLA
VIA	VIRGILIO
VIA	VIVALDI A.
PIAZZA	VOLONTARI DEL SANGUE
VIA	VOLTA A.
VIA	VOLTURNO
VIA	WEISS W.
VIA	XXV APRILE
VIA	ZAVAGLIA O.



A collection of handwritten signatures and initials in black and blue ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and cursive, with some appearing to be initials or short names. The blue ink signature is particularly prominent in the middle of the group.